

## Circolare notiziario maggio 2021

	<b>IN EVIDENZA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Notizie in sintesi</a></li> </ul>	Pag. 2
	<b>APPROFONDIMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Conservazione delle fatture elettroniche</a></li> <li>• <a href="#">Registrazione regime OSS - IOSS</a></li> <li>• <a href="#">Annullamento dei debiti fino a € 5.000 affidati all'agente della riscossione</a></li> <li>• <a href="#">Definizione delle somme dovute per controlli automatici</a></li> </ul>	Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6
	<b>STRUMENTI OPERATIVI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Scadenze modello 730/2021</a></li> </ul>	Pag. 7
	<b>AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Rivalutazione dei beni d'impresa e implicazioni contabili</a></li> <li>• <a href="#">Contabilizzazione della moratoria straordinaria dei prestiti</a></li> <li>• <a href="#">Effetti in bilancio dei ristori Covid</a></li> <li>• <a href="#">Svalutazione dei titoli e delle partecipazioni non immobilizzate nel bilancio 2020</a></li> <li>• <a href="#">Rateazione del premio Inail 2021</a></li> </ul>	Pag. 8 Pag. 9 Pag. 10 Pag. 11 Pag. 12
	<b>NON SOLO IMPRESA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Contributi Ivs 2021 per artigiani e commercianti</a></li> <li>• <a href="#">Retribuzione e contributi 2021 lavoratori domestici</a></li> <li>• <a href="#">Contributi Enasarco 2021</a></li> </ul>	Pag. 13 Pag. 14 Pag. 15
	<b>SCADENZARIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Principali adempimenti mese di maggio 2021</a></li> </ul>	Pag. 16

### Comunicazioni

- **EMERGENZA CORONA VIRUS:** invitiamo i signori Clienti a recarsi presso il nostro Studio solo in caso di stretta necessità e previo appuntamento, ricordando che possono essere utilizzati mezzi di comunicazione quale la posta elettronica ed i collegamenti da remoto attraverso diverse piattaforme quali Skype, Zoom ecc.
- **RICORDIAMO** di monitorare costantemente la posta elettronica certificata (PEC) strumento che le amministrazioni pubbliche stanno sempre più utilizzando per la notifica degli atti.
- **SPID:** per i clienti che fossero interessati, o ne avessero la necessità, il nostro studio è abilitato per il rilascio dello SPID, il **Sistema Pubblico di Identità Digitale**, che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
- **RICORDIAMO che** come comunicato nei giorni scorsi lo studio ha modificato la denominazione in **Studio Regis**, sono rimasti invariati tutti gli altri riferimenti quali ad esempio codice fiscale e partita IVA.

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****FALSE FATTURE  
PER COSTI  
E DETRAZIONE IVA**

- La Corte di Cassazione ha affermato che utilizzare fatture false per abbattere i costi in dichiarazione e detrarre l'Iva comporta la commissione di 2 reati, con la possibile applicazione dell'istituto della continuazione che consente di aumentare la pena fino al triplo rispetto alla violazione più grave.
- Inoltre, con le modifiche in vigore da fine 2019, il reato in argomento è sanzionato, per i casi di imponibili fittizi superiori a € 100.000, con la reclusione da 4 a 8 anni, quindi, applicando l'aumento previsto per la continuazione, si arriva a pene particolarmente elevate.

**ESCLUSIONE  
DEI GENERAL  
CONTRACTOR  
DAL 110%**

- L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 254 del 15.04.2021, ha affermato che la mera attività di coordinamento del general contractor è esclusa dal perimetro del superbonus 110%. La risposta segue l'indirizzo della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia che aveva chiarito come questo tipo di compenso non possa essere oggetto di detrazione nell'ambito del 110%.
- Tuttavia, la risposta all'interpello dell'Agenzia ha previsto un'apertura. Rientrano nel superbonus, infatti, tutti i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali, anche nel caso in cui tali costi siano sostenuti (tramite un mandato senza rappresentanza) dal general contractor e poi riaddebitati al committente. Pertanto, tali spese professionali possono essere inserite dal general contractor in fattura e regolarmente detratte.

**SUPERBONUS 110%  
E ATTESTAZIONE  
ENERGETICA**

- Nell'attestazione della prestazione energetica (Ape) "convenzionale", ovvero quella destinata agli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali, non direttamente interessate agli interventi di efficientamento energetico. Non è necessario, inoltre, il rispetto dell'indipendenza del tecnico che, nel rilascio dell'Ape, può essere lo stesso progettista o direttore dei lavori, purché abilitato.
- Così dispone l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica (Enea) nel proprio vademecum finalizzato a fornire i necessari chiarimenti in tema di redazione delle citate attestazioni (Ape) "convenzionali", ante e post interventi, redatte per l'accesso alle detrazioni fiscali maggiorate del 110% (Superbonus).

**E-FATTURE,  
PER IL BOLLO  
VALE LA DATA  
DELLO SDI**

- La data di consegna, come risultante dalla ricevuta rilasciata dallo Sdi, è rilevante per determinare la concorrenza o meno al trimestre del bollo dovuto su una fattura elettronica. In sede di eventuale verifica dovranno essere fornite le motivazioni con cui una o più fatture sono state escluse dal contribuente dall'elenco B del calcolo del bollo.
- Sono alcune delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella "Guida all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche" pubblicata il 14.04.2021, a ridosso della scadenza del termine entro cui le Entrate sono tenute a mettere a disposizione i due elenchi elaborati sulla base delle fatture trasmesse allo Sdi, elaborate e non scartate per determinare se su tali documenti è stato correttamente indicato il loro assoggettamento a bollo.

**DIRITTO ALLA  
DETRAZIONE IVA**

- Il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti deve essere riconosciuto al contribuente se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se alcuni obblighi formali sono stati omessi.
- La Cassazione, pur confermando l'orientamento consolidato, proprio e della Corte di Giustizia Europea, sull'esistenza e sulla spettanza del diritto a detrazione, chiarisce che tale diritto viene meno solo se le violazioni formali non consentono di provare l'esistenza dell'operazione.



## APPROFONDIMENTO

### Conservazione delle fatture elettroniche

*Il comunicato stampa del Mef 13.03.2021, n. 49, anticipando quanto contenuto nell'art. 5 del D.L. 41/2021, ha previsto la possibilità di procedere alla conservazione delle fatture elettroniche del 2019 **fino al 10.06.2021**. In altri termini, ha concesso 3 mesi in più rispetto alla scadenza originaria fissata al 10.03.2021 (considerato che la dichiarazione dei redditi 2020 - anno d'imposta 2019 - doveva essere presentata entro il 10.12.2020). A regime, infatti, la conservazione delle fatture elettroniche deve essere eseguita entro il 3° mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali (art. 3, c. 3 D.M. 17.06.2014).*

#### CONSERVAZIONE ELETTRONICA

- La conservazione elettronica è una procedura legale/informatica regolamentata dalla legge italiana, in grado di garantire nel tempo la validità legale di un documento informatico. Più nel dettaglio, la conservazione elettronica equipara, sotto certe condizioni, i documenti cartacei con quelli elettronici, permettendo ad aziende e all'amministrazione pubblica di risparmiare sui costi di stampa, di stoccaggio e di archiviazione. Il risparmio è particolarmente significativo per la documentazione che deve essere, a norma di legge, conservata per più anni.
- Conservare digitalmente significa sostituire i documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale che è "bloccato" nella forma, contenuto e tempo attraverso la firma digitale e la marca temporale.
- Infatti, mediante la **firma digitale** è data la "paternità" e reso imm modificabile un documento informatico; la **marca temporale**, infine, permette di datare in modo certo il documento digitale prodotto.

#### Disciplina

- **Dal 27.06.2014** la conservazione sostitutiva dei documenti informatici è disciplinata dal D.M. 17.06.2014, che ha abrogato, sostituendolo, il D.M. 23.01.2004, applicabile fino al 26.06.2014.
- Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici avvengono nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia (art. 71 D. Lgs. 82/2005 e art. 21, c. 3 D.P.R. 633/1972).

#### TERMINI A REGIME DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI (COMPRESSE LE FATTURE ELETTRONICHE)

- La conservazione dei documenti informatici, **ai fini della rilevanza fiscale**, deve essere effettuata entro il **3° mese successivo** al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un'ottica di semplificazione e uniformità del sistema, **con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi**.
- Il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'Iva, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva siano disallineati.

#### TERMINI DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE DEL 2019 - PROROGA

Per le sole **fatture elettroniche del 2019** la conservazione elettronica potrà avvenire entro il **10.06.2021**.

Il D.L. 41/2021 ha previsto la **proroga di 3 mesi** dalla scadenza originaria, fissata al 10.03.2021 (entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 - anno d'imposta 2019 - che doveva essere presentata entro il 10.12.2020).



## Registrazione regime OSS -IOSS

**Dal 1.07.2021** entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva 2006/112/CE, introdotte con l'obiettivo di semplificare gli obblighi Iva dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel **commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali** e saranno recepite con apposito decreto legislativo. I nuovi regimi estendono l'applicazione dello **sportello unico MOSS** attualmente in uso per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) verso consumatori finali. Al fine di rendere i **nuovi regimi OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop)** effettivamente operativi dal 1.07.2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi, ai fini di tali regimi speciali, **a partire dal 1.04.2021** [art. 2, 3° paragrafo del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21.11.2019, come sostituito dall'art. 1, 1° paragrafo, punto 2) del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio, del 20.07.2020].

### SPORTELLO MOSS ATTUALMENTE IN USO

- Il Mini sportello unico (MOSS) è un sistema elettronico che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) a consumatori nell'Unione Europea di **dichiarare e versare l'Iva** dovuta in tutti gli Stati membri dell'UE in un unico Stato membro.
- A decorrere **dal 1.07.2021** il MOSS sarà **esteso a tutti i servizi B2C** che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni e diventerà, quindi, uno sportello unico (OSS).

### SPORTELLO OSS/IOSS DAL 1.07.2021

- L'entrata in vigore dei **regimi OSS/IOSS**, originariamente prevista dalla Direttiva Ue n. 2455/2017 per il 1.01.2021, è stata posticipata al **1.07.2021**, in considerazione degli effetti negativi della pandemia Covid-19. **Una volta entrati in vigore, in questi regimi confluirà anche quello del MOSS.**
- I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell'Iva, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:
  - **vendite a distanza di beni importati da territori terzi** o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
  - **vendite a distanza intracomunitarie** di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
  - **vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;**
  - **prestazioni di servizi** da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'Unione Europea o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'Unione Europea ma non nello Stato membro di consumo **a soggetti non passivi** (consumatori finali).

I soggetti iscritti al MOSS **alla data del 30.06.2021** saranno **automaticamente registrati** al nuovo sistema OSS a partire dal **1.07.2021**.

### VANTAGGI SPORTELLO UNICO

- Lo sportello unico **semplifica gli obblighi in materia di Iva** per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'Unione Europea, consentendo loro di:
  - **registrarsi elettronicamente ai fini Iva in un unico Stato membro** per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
  - **dichiarare l'Iva tramite un'unica dichiarazione elettronica** - OSS IVA - ed effettuare un unico pagamento dell'Iva dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
  - collaborare con **l'amministrazione fiscale dello Stato membro** nel quale sono registrati per l'OSS e in **un'unica lingua**, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'Unione Europea.

### PRE- REGISTRAZIONE DAL 1.04.2021

- L'Agenzia delle Entrate ha, pertanto, predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai **regimi speciali OSS e IOSS**, di effettuare la registrazione online sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).
- In particolare, **a partire dal 1.04.2021** possono registrarsi:
  - **al regime "OSS non UE"**, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella **sezione a libero accesso del sito dell'Agenzia delle Entrate**, i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea;
  - **al regime "OSS UE"**, attraverso i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall'Italia;
  - **al regime "IOSS"**, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella **sezione a libero accesso del sito dell'Agenzia delle Entrate**, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell'Agenzia delle Entrate per svolgere le funzioni dell'intermediario IOSS.



## **Annullamento dei debiti fino a € 5.000 affidati all'agente della riscossione**

Il D.L. 22.03.2021, n. 41 (c.d. "Sostegni") ha previsto l'annullamento dei debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010. I carichi sono annullati ancorché ricompresi nella definizione agevolata della "Rottamazione-ter" o "Saldo e stralcio". Possono accedere al beneficio le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000.

<b>DEBITI DA ANNULLARE</b>	<b>Importo residuo al 23.03.2021</b>	<b>Fino a € 5.000.</b>
	<b>Affidati all'agente della riscossione</b>	L'importo da tenere in considerazione è quello comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
	<b>Anche se ricompresi nelle definizioni agevolate</b>	<p>Rottamazione-ter ex art. 3 D.L. 119/2018 e art. 16-bis D.L. 34/2019.</p> <p>Saldo e stralcio ex art. 1, cc. da 184 a 198 L. 145/2018.</p>
<b>ESCLUSIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono esclusi i seguenti debiti:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;</li> <li>- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;</li> <li>- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</li> <li>- <b>le risorse proprie UE</b> di cui all'art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE;</li> <li>- <b>l'Iva riscossa all'importazione.</b></li> </ul> </li> </ul>	
<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<b>Persone fisiche</b>	Con <b>reddito imponibile fino a € 30.000</b> nell'anno d'imposta <b>2019</b> .
	<b>Soggetti diversi dalle persone fisiche</b>	Con <b>reddito imponibile fino a € 30.000</b> nel periodo d'imposta in corso <b>alla data del 31.12.2019</b> .
<b>SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di attuazione è sospesa la riscossione:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- di <b>tutti i debiti</b> di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;</li> <li>- risultanti dai <b>singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010</b>.</li> </ul> </li> </ul>	



## **Definizione delle somme dovute per controlli automatici**

*Le disposizioni di cui all'art. 5, cc. da 1 a 11 D.L. 41/2021 sono volte a sostenere gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. A tal fine, è prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, cioè quello volto a individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. In particolare, la misura interessa i soggetti con partita Iva attiva alla data del 23.03.2021 che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente. La riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2020, la cui presentazione è normalmente fissata tra il 1.02 ed il 30.04 dell'anno successivo, ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione, considerando l'ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2020.*

### DEFINIZIONE AGEVOLATA

- **Accedono alla definizione i soggetti:**
  - con partita Iva attiva alla data del **23.03.2021**;
  - che hanno subito una **riduzione maggiore del 30%** del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente.
- **La riduzione deve risultare dalle dichiarazioni annuali Iva presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2020.**
- Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, ai fini della definizione si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.
- **Possono essere definite:**
  - le somme dovute a seguito del **controllo automatizzato delle dichiarazioni**, richieste con le comunicazioni di irregolarità, previste per le dichiarazioni dei redditi dall'art. 36-bis D.P.R. 600/1973, e per le dichiarazioni Iva dall'art. 54-bis D.P.R. 633/1972;
  - elaborate **entro il 31.12.2020** e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 D.L. 34/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2017**;
  - elaborate **entro il 31.12.2021**, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2018**.

### AGEVOLAZIONE

La definizione consiste nell'abbattimento **delle sanzioni e delle somme aggiuntive** richieste con le comunicazioni di irregolarità.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali.

I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

### PROCEDURA

- L'Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità, la **proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto** da versare.
- Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

**In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte**, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

**Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili**, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.


**STRUMENTI OPERATIVI**

## Scadenze modello 730/2021

*Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (esempio: redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi.*

**Tavola**
**Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti**

Scadenze	Sostituto d'imposta	Caf o professionista	Contribuente
<b>Entro il 16.03</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invia all'Agenzia delle Entrate le CU rilasciate.</li> <li>Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.</li> </ul>	---	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
<b>A partire dal 10.05</b>	---	---	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.
<b>Entro il 15.06</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.</li> <li>Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.</li> <li>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.</li> <li>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.</li> <li>Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.</li> <li>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.</li> <li>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.</li> <li>Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.</li> </ul>
<b>Entro il 29.06</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.</li> <li>Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.</li> <li>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.</li> <li>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.</li> <li>Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.</li> <li>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.</li> <li>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riceve ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte.</li> <li>Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20.06.</li> </ul>
<b>A partire da luglio ed entro novembre</b>	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata.</li> <li>Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.</li> </ul>


**AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ**
**Rivalutazione dei beni d'impresa e implicazioni contabili**

La rivalutazione dei beni d'impresa è sempre facoltativa e opera in deroga alle disposizioni previste dal Codice Civile, in particolare dall'art. 2426, e di ogni altra disposizione di legge in tema di bilancio d'esercizio. La rivalutazione dei beni, con particolare riferimento alle immobilizzazioni materiali, può essere di natura economica o monetaria. L'ultima rivalutazione in ordine di tempo, applicabile nel bilancio al 31.12.2020, è contenuta nella L. 126/2020, di conversione del D.L. 104/2020.

**METODOLOGIE CONTABILI**

- L'Organismo Italiano di Contabilità, con la pubblicazione del documento interpretativo n. 7, ha confermato 3 distinte modalità contabili di rivalutazione dei beni ammortizzabili materiali e immateriali:
  - rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;
  - rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);
  - riduzione del fondo ammortamento.
- Indipendentemente dalla modalità contabile adottata, il bene oggetto di rivalutazione è iscritto in bilancio al medesimo valore netto contabile che successivamente deve essere ripartito lungo la vita utile dell'immobilizzazione.

**AMMORTAMENTI**

- La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale o di un bene immateriale non comporta una modifica della vita utile, fermo restando la necessità di aggiornare eventualmente la stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima (OIC 16 e OIC 24).
- Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un'operazione successiva. Pertanto, l'ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione.

Nel caso specifico della rivalutazione prevista dal D.L. 104/2020, l'ammortamento nel bilancio d'esercizio 2020 è calcolato ante rivalutazione; sarà il bilancio 2021 che "sconterà" il maggior importo di ammortamento, comprensivo della quota di rivalutazione effettuata nel bilancio 2020.

**Esempio n. 1**
**Rilevazione contabile della rivalutazione**

<b>DATI</b>	La società Alfa detiene un immobile iscritto nel bilancio al 31.12.2019 i cui valori sono:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>costo storico: € 3.000.000</li> <li>fondo ammortamento: € 2.100.000</li> <li>quote annue di ammortamento, costanti (3%): € 90.000</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>valore netto contabile al 31.12.2019: € 900.000</li> <li>vita utile residua al 31.12.2019: 10 anni.</li> </ul>
	La società decide di rivalutare l'immobile nel bilancio 2020 e stima un valore di mercato pari a € 1.350.000. La rivalutazione da effettuare è, pertanto, pari a € 540.000, ottenuto come differenza tra il valore così determinato (€ 1.350.000) e il valore netto contabile derivante dal bilancio al 31.12.2020, post ammortamento, pari a € 810.000 (€ 900.000 - € 90.000).

**Rivalutazione del cespite e del relativo fondo ammortamento**

- Occorre determinare l'incremento percentuale del valore netto contabile che, nel caso specifico è pari al 66,667% (€ 540.000/€ 810.000).
- Tale incremento deve essere aggiunto sia al costo storico sia al fondo ammortamento al 31.12.2020. Pertanto:
  - rivalutazione del bene: € 3.000.000 x 66,667% = € 2.000.010;
  - rivalutazione del fondo ammortamento: € 2.190.000 x 66,667% = € 1.460.010;
  - rivalutazione del valore netto contabile: € 2.000.010 - € 1.460.010 = € 540.000.
- La scrittura contabile è la seguente:

<b>P B II 1</b>		Fabbricati strumentali	a	Diversi		2.000.010
	<b>P B II 1</b>			Fondo ammortamento	1.460.010	
	<b>P A III</b>			Riserva di rivalutazione	540.000	

Il costo storico rivalutato non dovrebbe raggiungere un valore che ecceda il valore di sostituzione (costo di acquisto di un nuovo bene della medesima tipologia), poiché in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

La rilevazione contabile dell'eventuale imposta sostitutiva sarà la seguente (3% sul valore rivalutato):

<b>P A III</b>	<b>P D 12</b>	Riserva di rivalutazione	a	Debiti tributari		16.200
----------------	---------------	--------------------------	---	------------------	--	--------

A partire dal 2021 il nuovo ammortamento sarà pari a € 150.000, corrispondente a 1/9 (dove 9 sono anni vita utile) del valore netto contabile dell'immobile al 31.12.2020 post rivalutazione (€ 1.350.000), corrispondente al 3% del nuovo valore contabile lordo di € 5.000.010.

**Rivalutazione del solo costo storico del bene**

- L'intera rivalutazione, pari a € 540.000, è attribuita al valore del cespite, senza modificare l'ammontare del relativo fondo di ammortamento.
- La scrittura contabile è la seguente:

<b>P B II 1</b>	<b>P A III</b>	Fabbricati strumentali	a	Riserva di rivalutazione		540.000
-----------------	----------------	------------------------	---	--------------------------	--	---------

Non cambia la rilevazione contabile dell'eventuale imposta sostitutiva e l'ammontare dell'ammortamento a partire dall'esercizio 2021.

**Riduzione del fondo di ammortamento**

La rivalutazione, pari a € 540.000, è utilizzata per ridurre il fondo di ammortamento, senza modificare il valore originario del cespite. In questa ipotesi, la rilevazione contabile è la seguente:

<b>P B II 1</b>	<b>P A III</b>	Fondo ammortamento immobile	a	Riserva di rivalutazione		540.000
-----------------	----------------	-----------------------------	---	--------------------------	--	---------

Non cambia la rilevazione contabile dell'eventuale imposta sostitutiva e l'ammontare dell'ammortamento a partire dall'esercizio 2021.





## Contabilizzazione della moratoria straordinaria dei prestiti

L'art. 56 D.L. 17.03.2020, n. 18 ha previsto una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, definita come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia. L'art. 1, cc. 248-254 L. 30.12.2020, n. 178 ha modificato la data di scadenza della moratoria al 30.06.2021 (in luogo delle precedenti scadenze del 30.09.2020 e 31.01.2021).

### RIFLESSI SUL BILANCIO 2020

- Le passività finanziarie potrebbero essere state valutate in base al criterio del costo ammortizzato (Oic 19).
- In tal caso, l'Oic 19, par. 6.1 prevede che, se in epoca successiva rispetto alla rilevazione iniziale della passività finanziaria (valutata al costo ammortizzato con o senza attualizzazione) dovessero emergere circostanze che portino la società a modificare le proprie stime dei flussi finanziari connessi alla passività, il valore delle passività espresso in bilancio deve essere rideterminato attraverso un'**attualizzazione dei flussi finanziari futuri sulla base dell'interesse effettivo** determinato in occasione della rilevazione iniziale della passività stessa.

La società, pertanto, è tenuta a ricalcolare il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e la differenza, rispetto al suo precedente valore contabile alla stessa data, è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari, in base al segno.

Le passività finanziarie sono rilevate in contabilità in base al valore nominale, con separata indicazione dei costi di transazione iniziali ed eventuali aggi/disaggi di emissione (per i prestiti obbligazionari).

Pertanto, non deve essere rideterminato il valore nominale della passività, ma solo il **valore del risconto pluriennale connesso agli oneri iniziali** dell'operazione (costi di transazione) che sono suddivisi lungo tutta la durata del periodo di ammortamento della passività a cui si riferiscono (Oic 19, par. 54-57).

### EFFETTI CONTABILI

#### Moratoria delle sole quote capitale

- Gli interessi sono pagati e contabilmente rilevati in coincidenza con le relative scadenze.
- Si produce un allungamento del periodo di ammortamento, che non genera rilevazioni contabili, in quanto il debito residuo a fine periodo coincide con il nuovo piano di ammortamento.

#### Moratoria delle quote interessi e capitale

È necessario, a fine esercizio, rilevare gli interessi di competenza in quanto maturati, che sono suddivisi sulle rate successive.

#### Risconto

In entrambi i casi è necessario ricalcolare il risconto degli oneri accessori sul mutuo.

### INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

- Motivazioni che hanno portato alla decisione di fruire dell'agevolazione.
- Caratteristiche ed effetti della sospensione straordinaria dei finanziamenti per l'emergenza da Covid-19.
- Indicazione dell'eventuale fruizione del maggior termine della sospensione prevista dalla L. 178/2020 (ossia 30.06.2021 rispetto all'originaria scadenza del 31.01.2021).

### Esempio n. 1



#### Adesione moratoria mutuo per intera rata

### DATI

- Periodo sospensione: dal 26.02.2020 al 25.06.2021 (per complessivi 486 giorni).
- Interessi maturati periodo moratoria: € 6.475,90.
- Giorni moratoria 2021: 176.
- Interessi moratoria competenza 2020=4.130,72 [(€ 6.475,90/486)x 310].
- Interessi moratoria competenza 2021=2.345,18 [(€ 6.475,90/486)x 176].
- Giorni moratoria 2020: 310.

### Scritture contabili

		31.12.2020			
E C 17	P D 4	Interessi passivi mutui	a	Banca c/interessi mutui in moratoria	4.130,72
<i>Rilevata quota interessi maturata durante periodo di moratoria esercizio 2020.</i>					
		25.06.2021			
E C 17	P D 4	Interessi passivi mutui	a	Banca c/interessi mutui in moratoria	2.345,18
<i>Rilevata quota interessi maturata nel 2021 dal 1.01 fino al termine del periodo di moratoria.</i>					
		25.07.2021			
P D 4	P C IV 1	Diversi	a	Banca c/c ordinario	3.729,45
E C 17		Mutui passivi chirografari			3.089,85
P D 4		Interessi passivi mutui			399,76
		Banca c/interessi mutui in moratoria			239,84
<i>Rilevata rata mutuo n. 23 di 50 (prima rata post moratoria), con suddivisione a rate degli interessi maturati durante il periodo di moratoria.</i>					



## Effetti in bilancio dei ristori Covid

Nel 2020, al fine di sostenere le imprese ad affrontare le difficoltà generate dall'emergenza da Covid-19, sono state previste agevolazioni riconosciute sotto diverse forme, tra cui contributi a fondo perduto e crediti d'imposta al fine di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari subiti a seguito della pandemia e delle restrizioni disposte per il contenimento dell'emergenza. Il trattamento contabile delle agevolazioni riconosciute si differenzia in funzione della specifica natura.

<b>CREDITI D'IMPOSTA</b>	<b>Natura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La normativa emergenziale ha previsto l'erogazione di numerosi crediti d'imposta (esempio: quelli collegati alle locazioni e alla sanificazione e adeguamento dei locali) ai soggetti con determinati requisiti, oggetto di specifica disciplina normativa.</li> <li>Tale credito d'imposta assume la natura di un contributo in conto esercizio e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap.</li> <li>Pertanto, la posta attiva è imputata tra i contributi alla voce "A5" del Conto economico e dovrà essere oggetto di variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.</li> </ul>
	<b>Utilizzo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I crediti d'imposta sono in generale utilizzabili nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione.</li> <li>In alcuni casi è prevista la possibilità di cedere a terzi il credito d'imposta, ovvero di utilizzarlo come sconto (come il bonus locazione). Se si fruisce di tale possibilità, è necessario che la stessa risulti nel bilancio.</li> </ul>

<b>CONTRIBUTI COVID</b>	<p>I contributi e le indennità di qualsiasi natura, da chiunque erogati a seguito dell'emergenza sanitaria <b>non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano, altresì, ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir</b> (calcolo degli interessi passivi deducibili e deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi) e <b>non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap</b> (art. 10-bis D.L. 137/2020).</p> <p>Nella dichiarazione dei redditi devono essere compilati <b>il quadro dedicato alla determinazione del reddito, il quadro RU, il prospetto RS, dedicato agli aiuti di Stato</b>, dai soggetti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis"), nonché di quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.</p>
-------------------------	--

**Esempio n. 1**
**Credito d'imposta per spese di sanificazione ed adeguamento ambienti di lavoro**

<b>Dati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spese sostenute per la sanificazione pari a € 5.000 fino alla data di presentazione della richiesta (7.09.2020), credito d'imposta pari a € 1.414,85 [(5.000 x 60%) x 47,1617%].</li> <li>Importo verificabile sul cassetto fiscale, nell'area agevolazioni. La percentuale è stata incrementata con Provv. Ag. Entrate 16.12.2020, prot. 381183.</li> </ul>		
P C 5-bis	E A 5	14.09.2020	469,27
		Credito d'imposta a Contributi su spese di sanificazione non imponibili fiscalmente Per spese di sanificazione <i>Rilevazione credito d'imposta per spese di sanificazione.</i>	

**Esempio n. 2**
**Credito d'imposta per contributo a fondo perduto "Decreto Rilancio" (D.L. 34/2020)**

<b>Dati</b>	Ammontare della differenza del fatturato di aprile 2019/2020 pari a € 20.000 (fatturato anno 2019 inferiore €400.000,00), credito d'imposta spettante nella misura del 20%, pari a € 4.000,00 (20.000,00 x 20%).		
P C 5-bis	E A 5	16.06.2020	4.000,00
		Credito verso erario a Contributi in conto esercizio non imponibili fiscalmente Rilevazione contributo a fondo perduto D.L. 34/2020.	
P C IV 1	P C 5-bis	17.07.20	4.000,00
		Banca c/c ordinario a Credito verso erario Accredito su c/c del contributo.	



## Svalutazione dei titoli e delle partecipazioni non immobilizzate nel bilancio 2020

Il D.L. 23.10.2018, n. 119 ha previsto, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, di usufruire di una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante del bilancio, che permette di mantenere i medesimi valori risultanti dal precedente bilancio. Lo scopo della deroga è quello di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione di mercato, ad eccezione del caso in cui la perdita in questione abbia carattere durevole. La deroga era stata originariamente prevista per l'esercizio 2018, richiamando l'analoga disposizione introdotta per l'esercizio 2008 dal D.L. 29.11.2008, n. 185 (a seguito dell'eccezionale situazione di volatilità dei mercati finanziari). Successivamente era stata estesa all'esercizio 2019 e, con il successivo D.M. 17.07.2020, all'esercizio 2020. Ciò in alternativa al criterio ordinario previsto dall'art. 2426 C.C., che prevede l'iscrizione al valore di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se inferiore. È opportuno fornire apposita informativa nella nota integrativa, in merito alla fruizione di tale facoltà, alle relative modalità e motivazioni, quantificando l'importo della mancata svalutazione e nella relazione sulla gestione, in merito agli effetti (nonché nella relazione di revisione).

<b>REGIME ORDINARIO</b>	<b>Valore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I titoli e le attività finanziarie che <b>non costituiscono immobilizzazioni</b> sono iscritti:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>al costo di acquisto o di produzione, ovvero;</li> <li>al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.</li> </ul> </li> </ul>	
	<b>Costo di acquisto</b>	Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.	
	<b>Valore di mercato</b>	Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.	
<b>REGIME DEROGATORIO</b>	<b>Periodi di applicazione</b>	Periodi di imposta dal 2018 al <b>2020</b> .	
	<b>Soggetti</b>	Soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.	Il dossier 75/2 del Senato, allegato alla conversione del D.L. 119/2018, ha precisato che l'ambito applicativo della norma riguarda <b>tutte le società</b> escluse dall' <b>applicazione obbligatoria</b> dei principi contabili internazionali.
	<b>Criterio di valutazione alternativo</b>	Facoltà di valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro <b>valore di iscrizione</b> , così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	Anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (ad eccezione delle perdite di carattere durevole).
	<b>Criterio del costo ammortizzato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il regime derogatorio non esclude la valutazione al costo ammortizzato<sup>2</sup>.</li> <li>Conseguentemente, il valore contabile dell'anno precedente per i titoli dell'attivo circolante è preso come riferimento per l'applicazione del costo ammortizzato, escludendo la rilevazione di eventuali svalutazioni.</li> </ul>	
	<b>Ambito applicativo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La locuzione "titoli" dovrebbe essere interpretata in senso ampio, ricomprendendo sia i titoli partecipativi sia i titoli di debito, quotati e non quotati, iscritti nell'attivo circolante di bilancio<sup>1</sup>, <b>eccetto gli strumenti finanziari derivati</b>, in quanto valutati al fair value (documento interpretativo OIC 4).</li> <li>La deroga può essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente, ma di specie diversa, motivando la scelta nella nota integrativa.</li> </ul>	
	<b>Esclusioni</b>	Sono esclusi i casi in cui le perdite hanno <b>carattere durevole</b> , valutate in base alle previsioni contenute nei principi contabili Oic 20 e Oic 21.	

### Note

- Secondo il **paragrafo 20 dell'Oic 20**, la classificazione nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo, ossia dall'intenzione di detenzione oltre i 12 mesi. Per le partecipazioni, invece, il **paragrafo 11 dell'Oic 21** prevede che «le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a 1/5 del capitale della partecipata, ovvero a 1/10 se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati, sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta di legge. Il saldo, invece, al ricevimento della cartella esattoriale.
- L'utilizzo del criterio del costo ammortizzato è obbligatorio per le sole società di grandi dimensioni che redigono il bilancio in forma ordinaria, mentre ne sono esonerate le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese. Tali imprese possono iscrivere i titoli al costo di acquisto. Inoltre, l'adozione obbligatoria del criterio del costo ammortizzato viene meno laddove i suoi effetti sono irrilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.



## Rateazione del premio Inail 2021

Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. Gli utenti che utilizzano il servizio "Invio telematico dichiarazione salari", qualora per l'autoliquidazione corrente non intendano più usufruire del pagamento in 4 rate utilizzato per l'autoliquidazione precedente, devono comunicare tale volontà con il servizio stesso.

Le scadenze dei versamenti delle quattro rate sono fissate al 16.02; 16.05; 16.08 (differita al 20.08); 16.11.

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, D. Lgs. 9.07.1997, n. 241).

Il pagamento dell'autoliquidazione può essere effettuato anche mediante la cosiddetta rateazione ordinaria mensile.

### Esempio n. 1

### Calcolo della rateizzazione per autoliquidazione

<b>Importo dovuto</b>	<b>Saldo 2020</b>	<b>Premio</b>	(+)	€	10.612,74	
		Addizionale 1%	(+)	€	106,13	
		Acconto versato <sup>1</sup>	(-)	€	10.273,96	
		<b>Totale</b>	(=)	€	<b>444,91</b>	
		<b>Nota<sup>1</sup></b>	Di cui € 10.172,24 premio e € 101,72 addizionale.			
	<b>Acconto 2021</b>	Premio	(+)	€	10.612,74	
		Addizionale 1%	(+)	€	106,13	
		<b>Totale generale</b>	(=)	€	<b>10.718,87</b>	
	<b>Premi</b>	(€ 10.612,74 - € 10.172,24 + € 10.612,74) : 4		(=)	€	2.763,31
	<b>Addizionale</b>	(€ 106,13 - € 101,72 + € 106,13) : 4		(=)	€	27,64

### Calcolo delle rate

Rate	Scadenza	Importo			Totale rata
		Premio	Addizionale	Interessi	
1° rata	16.02.2021	€ 2.763,31	27,64	€ 0	€ 2.790,95
2° rata	17.05.2021	€ 2.763,31	27,64	€ 2.763,31 x 0,00143863 = € 3,98	€ 2.794,93
3° rata	20.08.2021	€ 2.763,31	27,64	€ 2.763,31 x 0,00292575 = € 8,08	€ 2.799,03
4° rata	16.11.2021	€ 2.763,31	27,64	€ 2.763,31 x 0,00441288 = € 12,19	€ 2.803,14

### Esempio n. 2

### Modello F24 di pagamento della 2ª rata del premio Inail di autoliquidazione 2020/2021

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI									
<b>INAIL</b>		codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
		13500	00787878	39	902021	P	2.794,93		
									+/- SALDO (I-L)
							<b>TOTALE I</b>	<b>2.794,93 L</b>	<b>+ 2.794,93</b>
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	da mm/aaaa	periodo di riferimento:	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
							<b>TOTALE M</b>	<b>N</b>	<b>+/- SALDO (M-N)</b>
<b>FIRMA</b>							<b>SALDO FINALE</b>		
							<b>EURO + 2.794,93</b>		
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)									
DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE			Pagamento effettuato con assegno			
giorno	me	anno	AZENDA	CAB/SPORTELLI		n.ro _____		<input type="checkbox"/> bancario/postale <input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale	
1	7	05				tratto / emesso su _____		cod. ABI _____ CAB _____	


**NON SOLO IMPRESA**

## Contributi Ivs 2021 per artigiani e commercianti

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2021, sono pari alla misura del 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché al 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di 0,45 punti percentuali fino al raggiungimento del 24%. Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2021, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Inps. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo di versamento di tale contributo è diventato strutturale, ai sensi dell'art. 1, c. 284 L. 145/2018. Per effetto di quanto disposto dall'art. 49, c. 1 L. 488/1999 è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

<b>SCADENZE ORDINARIE 2021</b> Salvo proroghe per "Coronavirus"	<b>Quote fisse sul minimale di reddito.</b>	17.05.2021
		20.08.2021
		16.11.2021
		16.02.2022
	<b>Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale (acconti 2021).</b>	30.06.2021 <sup>1</sup>
		30.11.2021
	<b>Saldo anno 2020.</b>	30.06.2021 <sup>1</sup>

<b>Nota<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Termine prorogabile di 30 giorni con la <b>maggiorazione</b>, a titolo di interessi, dello <b>0,40%</b>. La suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente.</li> <li>La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, con la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e il codice Inps utilizzato per il versamento del relativo contributo.</li> </ul>
-------------------------	--

**Tavola n. 1 Prospetto riassuntivo anno 2021 - Artigiani**

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiuvanti con più di 21 anni		Coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni	
		Annuale		Annuale	
Fino a	€ 15.953,00 <sup>1</sup>	24%		22,35%	
Oltre	€ 15.953,00	24%		22,35%	
Fino a	€ 47.379,00	25%		23,35%	
Oltre	€ 47.379,00	25%		23,35%	
Fino a	€ 78.965,00 <sup>2</sup>	25%		23,35%	
<b>Contributo minimo<sup>3</sup></b>		<b>Annuale</b>		<b>Annuale</b>	
		€ 3.836,16		€ 3.572,94	
<b>Contributo massimo</b>		<b>Annuale</b>		<b>Annuale</b>	
		€ 19.267,46		€ 17.964,54	
<b>Note</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni <b>singolo soggetto</b> operante nell'impresa; per i <b>periodi inferiori all'anno solare</b>, sono rapportati a mese.</li> <li>Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.</li> <li>Per i <b>lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995</b>, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il <b>massimale annuo è pari a € 103.055,00</b>, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.289,96 (€ 23.598,55 per coadiuvanti fino a 21 anni)].</li> <li>Il <b>contributo minimo</b>, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a <b>€ 7,44</b> annui.</li> </ul>				

**Tavola n. 2 Prospetto riassuntivo anno 2021 - Commercianti**

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiutori con più di 21 anni		Coadiutori/coadiuvanti fino a 21 anni	
		Annuale		Annuale	
Fino a	€ 15.953,00 <sup>1</sup>	24,09%		22,44%	
Oltre	€ 15.953,00	24,09%		22,44%	
Fino a	€ 47.379,00	25,09%		23,44%	
Oltre	€ 47.379,00	25,09%		23,44%	
Fino a	€ 78.965,00 <sup>2</sup>	25,09%		23,44%	
<b>Contributo minimo<sup>3</sup></b>		<b>Annuale</b>		<b>Annuale</b>	
		€ 3.850,52		€ 3.587,29	
<b>Contributo massimo</b>		<b>Annuale</b>		<b>Annuale</b>	
		€ 19.338,53		€ 18.035,61	
<b>Note</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni <b>singolo soggetto</b> operante nell'impresa; per i <b>periodi inferiori all'anno solare</b>, sono rapportati a mese.</li> <li>Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.</li> <li>Per i <b>lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995</b>, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il <b>massimale annuo è pari a € 103.055,00</b>, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.382,71 (€ 23.682,30 per coadiuvanti fino a 21 anni)].</li> <li>Il <b>contributo minimo</b>, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. n. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a <b>€ 7,44</b> annui.</li> </ul>				



## Retribuzione e contributi 2021 lavoratori domestici

Per il 2021 sono state confermate le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2020 per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti dall'art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull'aliquota complessiva.

Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non riguarda i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

**Tavola n. 1** Contribuzione dovuta per lavoratori italiani e stranieri a tempo indeterminato

Retribuzione oraria			Importo contributo orario			
Effettiva		Convenzionale	Comprensivo quota CUAF		Senza quota CUAF <sup>1</sup>	
			Totale	A carico del lavoratore	Totale	A carico del lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali	Fino a € 8,10	€ 7,17	€ 1,43	€ 0,36	€ 1,44	€ 0,36
	Oltre € 8,10 fino a € 9,86	€ 8,10	€ 1,62	€ 0,41	€ 1,63	€ 0,41
	Oltre € 9,86	€ 9,86	€ 1,97	€ 0,49	€ 1,98	€ 0,49
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro)		€ 5,22	€ 1,04	€ 0,26	€ 1,05	€ 0,26

**Tavola n. 2** Contribuzione per lavoratori italiani e stranieri a tempo determinato<sup>2</sup>

Retribuzione oraria			Importo contributo orario			
Effettiva		Convenzionale	Comprensivo quota CUAF		Senza quota CUAF <sup>1</sup>	
			Totale	A carico del lavoratore	Totale	A carico del lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali	Fino a € 8,10	€ 7,17	€ 1,53	€ 0,36	€ 1,54	€ 0,36
	Oltre € 8,10 fino a € 9,86	€ 8,10	€ 1,73	€ 0,41	€ 1,74	€ 0,41
	Oltre € 9,86	€ 9,86	€ 2,11	€ 0,49	€ 2,12	€ 0,49
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro)		€ 5,22	€ 1,12	€ 0,26	€ 1,12	€ 0,26

Note

- <sup>1</sup> Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) **non è dovuto solo nel caso** di rapporto fra coniugi (ammesso solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il 3° grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 D.P.R. 1403/1971).
- <sup>2</sup> Comprensiva del contributo addizionale (1,40%) di cui all'art. 2, c. 28 L. 92/2012.

### SCADENZE DEI VERSAMENTI

Contributi relativi al 1° trimestre 2021	10.04.2021
Contributi relativi al 2° trimestre 2021	10.07.2021
Contributi relativi al 3° trimestre 2021	10.10.2021
Contributi relativi al 4° trimestre 2021	10.01.2022
Cessazione del rapporto di lavoro	Entro 10 giorni successivi alla cessazione



## Contributi Enasarco 2021

Il contributo previdenziale obbligatorio, per il 2021, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch'esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire alla Fondazione Enasarco la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

<b>CONTRIBUZIONE ENASARCO</b>	Il contributo Enasarco 2021 è rimasto invariato al <b>17%</b> e si applica alle provvigioni maturate e di competenza dal 1.01.2021.																		
	La contribuzione è dovuta al 50% dalla ditta mandante e al 50% dall'agente.																		
	Ogni anno l'Enasarco rimodula i minimali e i massimali provvigionali annui.																		
<b>ALIQUOTA DAL 1.01.2021</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Il contributo Enasarco è pari al 17%</b></td> <td colspan="2">Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell'agente (8,50%).</td> </tr> </table>			<b>Il contributo Enasarco è pari al 17%</b>	Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell'agente (8,50%).														
	<b>Il contributo Enasarco è pari al 17%</b>	Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell'agente (8,50%).																	
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Massimale provvigionale</b></td> <td colspan="2">€ 25.682,00 per ciascun preponente.</td> </tr> </table>			<b>Massimale provvigionale</b>	€ 25.682,00 per ciascun preponente.														
<b>Massimale provvigionale</b>	€ 25.682,00 per ciascun preponente.																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Massimale contributivo</b></td> <td style="width: 35%;">€ 4.365,94 per ciascun preponente.</td> <td style="width: 35%;">Di cui € 2.182,97 a carico dell'agente.</td> </tr> </table>			<b>Massimale contributivo</b>	€ 4.365,94 per ciascun preponente.	Di cui € 2.182,97 a carico dell'agente.														
<b>Massimale contributivo</b>	€ 4.365,94 per ciascun preponente.	Di cui € 2.182,97 a carico dell'agente.																	
<b>AGENTE PLURI-MANDATARIO</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Minimale contributivo<sup>1</sup></b></td> <td style="width: 35%;">€ 431,00 per ciascun preponente.</td> <td style="width: 35%;">€ 107,75 per ogni trimestre.</td> </tr> </table>			<b>Minimale contributivo<sup>1</sup></b>	€ 431,00 per ciascun preponente.	€ 107,75 per ogni trimestre.													
	<b>Minimale contributivo<sup>1</sup></b>	€ 431,00 per ciascun preponente.	€ 107,75 per ogni trimestre.																
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Massimale provvigionale</b></td> <td colspan="2">€ 38.523,00.</td> </tr> </table>			<b>Massimale provvigionale</b>	€ 38.523,00.														
<b>Massimale provvigionale</b>	€ 38.523,00.																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Massimale contributivo</b></td> <td style="width: 35%;">€ 6.548,91.</td> <td style="width: 35%;">Di cui € 3.274,46 a carico dell'agente.</td> </tr> </table>			<b>Massimale contributivo</b>	€ 6.548,91.	Di cui € 3.274,46 a carico dell'agente.														
<b>Massimale contributivo</b>	€ 6.548,91.	Di cui € 3.274,46 a carico dell'agente.																	
<b>AGENTE MONO-MANDATARIO</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Minimale contributivo<sup>1</sup></b></td> <td style="width: 35%;">€ 861,00.</td> <td style="width: 35%;">€ 215,25 per ogni trimestre.</td> </tr> </table>			<b>Minimale contributivo<sup>1</sup></b>	€ 861,00.	€ 215,25 per ogni trimestre.													
	<b>Minimale contributivo<sup>1</sup></b>	€ 861,00.	€ 215,25 per ogni trimestre.																
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Massimale provvigionale</b></td> <td colspan="2">€ 38.523,00.</td> </tr> </table>			<b>Massimale provvigionale</b>	€ 38.523,00.														
<b>Massimale provvigionale</b>	€ 38.523,00.																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Massimale contributivo</b></td> <td style="width: 35%;">€ 6.548,91.</td> <td style="width: 35%;">Di cui € 3.274,46 a carico dell'agente.</td> </tr> </table>			<b>Massimale contributivo</b>	€ 6.548,91.	Di cui € 3.274,46 a carico dell'agente.														
<b>Massimale contributivo</b>	€ 6.548,91.	Di cui € 3.274,46 a carico dell'agente.																	
<b>GIOVANI AGENTI CON ETÀ MINORE O UGUALE A 30 ANNI OPERANTI IN FORMA INDIVIDUALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È prevista la riduzione dell'aliquota come segue:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1° anno solare (2021), contributo 11%, di cui il 5,50% a carico della ditta mandante e il 5,50% a carico dell'agente;</li> <li>- 2° anno solare, contributo 9%, di cui il 4,50% a carico della ditta mandante e il 4,50% a carico dell'agente;</li> <li>- 3° anno solare, contributo 7%, di cui il 3,50% a carico della ditta mandante e il 3,50% a carico dell'agente.</li> </ul> </li> <li>• Minimale contributivo agente plurimandatario € 215,50 pari a € 53,875 per ogni trimestre.</li> <li>• Minimale contributivo agente monomandatario € 430,50 pari a € 107,625 per ogni trimestre.</li> </ul>																		
	Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell'anno.																		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 15%;">Aliquote a carico del mandante</th> <th style="width: 15%;">Aliquota</th> <th style="width: 40%;">Carico</th> <th style="width: 30%;">Limite</th> </tr> <tr> <td rowspan="4"></td> <td>4,00%</td> <td>•3,00% carico ditta. •1,00% carico agente.</td> <td>Fino a € 13.000.000.</td> </tr> <tr> <td>2,00%</td> <td>•1,50% carico ditta. •0,50% carico agente.</td> <td>Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.</td> </tr> <tr> <td>1,00%</td> <td>•0,75% carico ditta. •0,25% carico agente.</td> <td>Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.</td> </tr> <tr> <td>0,50%</td> <td>•0,30% carico ditta. •0,20% carico agente.</td> <td>Oltre € 26.000.000.</td> </tr> </table>			Aliquote a carico del mandante	Aliquota	Carico	Limite		4,00%	•3,00% carico ditta. •1,00% carico agente.	Fino a € 13.000.000.	2,00%	•1,50% carico ditta. •0,50% carico agente.	Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.	1,00%	•0,75% carico ditta. •0,25% carico agente.	Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.	0,50%	•0,30% carico ditta. •0,20% carico agente.
Aliquote a carico del mandante	Aliquota	Carico	Limite																
	4,00%	•3,00% carico ditta. •1,00% carico agente.	Fino a € 13.000.000.																
	2,00%	•1,50% carico ditta. •0,50% carico agente.	Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.																
	1,00%	•0,75% carico ditta. •0,25% carico agente.	Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.																
	0,50%	•0,30% carico ditta. •0,20% carico agente.	Oltre € 26.000.000.																
<b>AGENTI IN FORMA DI S.P.A. O S.R.L.</b>																			

**Nota<sup>1</sup>**

La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimo da versare è a totale carico della preponente.


**SCADENZARIO**
**Principali adempimenti mese di maggio 2021**

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Sabato 1 maggio</b>	Attività di notifica e pignoramenti	<b>Ripresa</b> - Dal 1.05.2021 riprendono ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore a seguito della cessazione degli effetti della sospensione, fino al 30.04.2021, delle attività di notifica di nuove cartelle, altri atti di riscossione, pignoramenti, ecc. (D.L. 41/2021).
<b>Lunedì 3 maggio</b>	Credito d'imposta investimenti	<b>Istanza investitori</b> - Termine di invio dell'istanza in relazione al credito d'imposta per conferimenti in società (Prov. Ag. Entrate 11.03.2021).
<b>Lunedì 10 maggio</b>	Imposte dirette	<b>730 precompilato</b> - Dal 10.05.2021 è disponibile il modello 730 precompilato.
<b>Sabato 15 maggio</b>	Iva	<p><b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p><b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.</p> <p><b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p><b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	<b>Fattura elettronica</b> - Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni (D.M. 4.12.2020).
	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
<b>Domenica 16 maggio</b>	Iva	<p><b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p><b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p><b>Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991</b> - Termine di versamento dell'Iva relativa al 1° trimestre 2021 mediante il modello F24.</p> <p><b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di aprile 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2021.</p> <p><b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p>
	Sospensione versamenti per Covid	<b>Ripresa</b> - Versamento della 5ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 4) di Iva e ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle Transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Imposta sui servizi digitali	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali in relazione ai servizi prestati nel 2020 (D.L. 41/2021).
	Inail	<b>Autoliquidazione</b> - Termine di versamento della 2ª rata del premio di autoliquidazione 2020/2021.
	Inps	<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
		<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.





## Principali adempimenti mese di maggio 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica 16 maggio (segue)	Inps (segue)	<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		<b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2021.
		<b>Ripresa contributi sospesi</b> - Termine di versamento della 5ª rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020). Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 4) dei contributi in scadenza a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).
Giovedì 20 maggio	Enasarco	<b>Versamento contributi</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2021.
	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Martedì 25 maggio	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Venerdì 28 maggio	Contributo a fondo perduto	<b>Istanza</b> - Termine di invio dell'istanza ex art. 1 D.L. 41/2021.
Domenica 30 maggio	Imposta di registro	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Associazioni e società sportive	<b>Ripresa versamenti sospesi</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).
Lunedì 31 maggio	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Liquidazioni periodiche</b> - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2021.
	Imposta di bollo	<b>Fattura elettronica</b> - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2021 di importo pari o superiore a € 250 (D.M. 4.12.2020).
	Cartelle di pagamento	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dei pagamenti sospesi causa Covid derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza dal 8.03.2020 al 30.04.2021 (D.L. 44/2021).
	Adeguamento ambienti di lavoro	<b>Credito d'imposta</b> - Termine di invio della comunicazione relativa alle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sostenute nel 2020, ai fini della fruizione del credito d'imposta ex D.L. 34/2020.
	Inps	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		<b>Periodo feriale</b> - Termine ultimo per la richiesta all'Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.
	Libro unico del lavoro	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
Fasi	<b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2021 per i dirigenti in servizio.	
Enpacl	<b>Contribuzione 2020</b> - Per i consulenti del lavoro che hanno optato per la rateazione della contribuzione 2020, a partire da maggio 2021 riprende il versamento della contribuzione soggettiva e integrativa (Comunicato Enpacl 29.10.2020).	
Tasse automobilistiche	<b>Sospensione pagamento tassa di possesso</b> - Termine ultimo per la spedizione dell'elenco autoveicoli acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2021 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza).	
	<b>Versamento</b> - Termine ultimo per il versamento della tassa per autoveicoli scadente nel mese di aprile 2021.	
Enti del terzo settore	<b>Adeguamenti statutari</b> - Entro il 31.05.2021 Odv, Aps e Onlus potranno effettuare l'adeguamento degli statuti alle norme del Codice del terzo settore mediante maggioranze semplificate (D.L. 41/2021).	
Nota 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).</li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. I) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>	